

proposta di deliberazione n. 19/12

a iniziativa dei Consiglieri Traversini, Romagnoli

presentata in data 21 novembre 2012

—————

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO
ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 77/2011 “DISTACCO DELLA FRAZIONE DI
MAROTTA DAL COMUNE DI FANO E INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI
MONDOLFO. MUTAMENTO DELLE RISPETTIVE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI”

—————

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso:

- che l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione dispone che: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 il mutamento delle circoscrizioni comunali può avvenire anche attraverso ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermini o di altro comune;
- che l'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Marche dispone che: "Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a Referendum consultivo delle popolazioni interessate";
- che l'articolo 10 della citata l.r. 10/1995 dispone che il Consiglio regionale, dopo che la Commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di modificazione delle circoscrizioni comunali, delibera sulla indizione del referendum consultivo;
- che l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) stabilisce quanto segue: "La deliberazione del consiglio regionale che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito e gli elettori interessati";
Vista la proposta di legge n. 77/11 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali);
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Pesaro Urbino n. 44 del 26 maggio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mondolfo n. 24 del 29 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 125 del 11 maggio 2011;
Considerato:
 - che per quanto riguarda l'individuazione delle "popolazioni interessate", la Corte Costituzionale con le più recenti sentenze in materia

(n. 433 del 15 settembre 1995, n. 94 del 7 aprile 2000 e n. 47 del 13 febbraio 2003) ha affermato il principio generale che è compito del legislatore regionale definire i criteri per l'individuazione delle popolazioni interessate alla variazione territoriale; deve, comunque, trattarsi di criteri ragionevoli che non escludano a priori le popolazioni dei comuni coinvolti, residenti in aree diverse da quelle destinate al trasferimento, che potrebbero avere un interesse, anche se indiretto, alla variazione, che va ad incidere sulla dimensione e sulla conformazione territoriale del Comune in cui esse insistono;

- che, pertanto, la scelta delle popolazioni da consultare va operata caso per caso, soprattutto quando la legislazione regionale, come quella della Regione Marche, nulla precisa al riguardo;
- che, comunque, la stessa Corte Costituzionale ha indicato, quali criteri da seguire affinché la scelta possa considerarsi ragionevole, la "particolare conformazione del territorio" o la presenza nell'area interessata "di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale";
- che, in particolare, la regola generale direttamente ricavabile dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione che esige la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazioni, può essere derogata mediante una valutazione di elementi di fatto quali ad esempio la "limitata entità sia del territorio che della popolazione rispetto al totale" oppure la circostanza che la frazione che chiede il distacco sia già esistente come fatto "sociologicamente distinto" o sia collegata in maniera "eccentrica" rispetto al capoluogo o al comune principale, ed abbia quindi una sua caratterizzazione distintiva;
Atteso:
 - che Marotta, una frazione di circa 14.000 abitanti, è da sempre divisa essenzialmente in due Comuni, Fano (con circa 3.000 abitanti) e Mondolfo (con circa 11.913 abitanti);
 - che l'attuale confine divide esattamente a metà il centro della frazione di Marotta corrispondente alla Piazza Kennedy, ossia, la piazza centrale della Frazione di Marotta;
 - che al comune di Mondolfo già appartiene circa l'80 per cento del territorio di Marotta e nella stessa proporzione vi risiedono i suoi abitanti;
 - che geograficamente Marotta è più vicina a Mondolfo, distandovi solo poco più di 6 km, mentre Fano dista più di 14 km;

- che l'abitato di Marotta rappresenta la zona costiera del comune di Mondolfo, mentre attualmente costituisce solo una parte trascurabile della ben più estesa zona costiera del territorio comunale di Fano, che si sviluppa più a nord;
- che il comune di Fano ha dimensioni ben più consistenti (oltre 63.000 abitanti per una superficie di 121 kmq) rispetto a quelle del comune di Mondolfo (11.913 abitanti per una superficie di 22,69 kmq) e le sue esigenze sono estremamente più grandi della frazione di Marotta e più diversificate. Considerazioni opposte valgono per il comune di Mondolfo;
- che, pertanto, il distacco della frazione di Marotta (che ha circa 3.000 abitanti) non comporta problemi alla totalità del numero di abitanti dell'intero comune di Fano che ne conta oggi oltre 63.000;
- che storicamente, a causa di un mancato coordinamento tra l'amministrazione di Fano e quella di Mondolfo, i cittadini di Marotta si sono trovati ad avere due strumenti urbanistici, due progetti e sistemi fognari, due acquedotti, diversi orari negli esercizi commerciali, una rete viaria non collegata con l'autostrada o comunque incompleta e notevoli differenze nella gestione dei servizi comunali;
- che, quindi, le ragioni della proposta di unificare Marotta a Mondolfo vanno ricercate nella necessità di garantire ad una "limitata entità territoriale" la stessa gestione amministrativa sia con riguardo a tutti i principali servizi comunali sia in ordine ad una omogenea programmazione territoriale;
- che, in particolare, il distacco della frazione di Marotta non comporterebbe particolari problemi alla restante popolazione fanese che vede concentrati tutti i principali servizi comunali più a nord dell'area di interesse;
Ritenuto:
- che nel caso in esame "la popolazione interessata al referendum consultivo" è solo quella residente nel territorio di Marotta di Fano, che ha chiesto il distacco, in quanto può ragionevolmente escludersi un interesse delle restanti popolazioni del comune di Fano, sia con riguardo alla conformazione territoriale, sia tenuto conto dell'esiguità della parte di territorio e di popolazione che verrebbe sottratta per essere aggregata al comune di Mondolfo, sia per l'assenza di infrastrutture o funzioni territoriali rilevanti che si sviluppano in altra zona più a nord;
- che, dunque, basta la manifestazione della volontà della popolazione che intende distaccarsi perché questa è già esistente come fatto "sociologicamente distinto", è collegata con un'area geografica "eccentrica" rispetto al Comune di Fano, ha già una sua autonomia infrastrutturale e di servizi pubblici;
- che, a riprova di quanto fino ad ora espresso, il distacco richiesto non provoca nessun smembramento del territorio poiché, come si evince dalle rilevanze catastali, nessun foglio e nessuna particella viene divisa a metà e il confine che andrà a dividere il comune di Mondolfo da quello di Fano è stato posto lungo un canale demaniale;
- che, pertanto, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente sia nel comune di Fano, sia nel comune di Mondolfo, poiché la stessa non ha un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione territoriale richiesto non avendo alcun diretto collegamento;
- che, anzi, la popolazione del comune di Mondolfo ha sicuramente interesse ad annettere la frazione di Marotta di Fano che costituisce già un'unica realtà con la frazione di Marotta di Mondolfo, della quale amministra la parte più consistente;
- che, comunque, alla luce della più recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 334 del 10 novembre 2004) le popolazioni non direttamente interessate possono trovare nel parere dei Consigli provinciali e comunali la tutela che nel procedimento di cui all'articolo 132, secondo comma della Costituzione è riservata ai Consigli regionali;
- che la deliberazione del Consiglio comunale di Mondolfo n. 24 del 29 marzo 2011 ha espresso il parere favorevole alla proposta di legge n. 77/11 per il distacco della frazione di Marotta dal comune di Fano e incorporazione nel comune di Mondolfo;
- che la deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 125 dell'11 maggio 2011, pur avendo espresso un parere contrario al distacco ha, nelle motivazioni, giustificato il suo diniego esclusivamente per gli investimenti effettuati nel territorio di Marotta e per le minori entrate nel bilancio comunale, in termini di Ici, Tarsu, Tosap, addizionale Irpef, trasferimenti statali, ecc.. Tanto è vero che la deliberazione, in subordine, ha chiesto che la proposta di legge n. 77/11 regoli espressamente i rapporti economici-finanziari fra i Comuni interessati in ragione del subentro nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti al territorio coinvolto dalla modifica circoscrizionale;
- che, comunque, nel caso in questione il Consiglio provinciale di Pesaro Urbino, quale

ente locale sovraordinato ai Comuni interessati, con la deliberazione n. 44 del 26 maggio 2011 ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 77/11;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di effettuare il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 77/11 "Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali";
- 2) di individuare le "popolazioni interessate" che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nel referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della l.r. 18/1980, quelle residenti nella circoscrizione territoriale del Comune di Marotta che ha chiesto il distacco;
- 3) di stabilire che il quesito da sottoporre a referendum sia il seguente: "Vuoi tu che la frazione di Marotta di Fano sia annessa al Comune di Mondolfo e siano di conseguenza modificate le circoscrizioni comunali di Mondolfo e Fano?".